

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1901-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,  
Ministro degli affari esteri  
e dal Ministro della difesa**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

*(V. Stampato Camera n. 2989)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 2002*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica, concluso nel marzo 1998, acquista oggi un'accresciuta importanza, in un contesto internazionale sensibilmente mutato, ai fini dell'affermazione di una prospettiva di pace e di sviluppo per il Medio Oriente e per l'area del Mediterraneo.

Le iniziative di cooperazione nel settore della difesa in esso previste, infatti, potranno senz'altro contribuire al rafforzamento della fiducia fra l'Italia e l'Egitto e all'ancoramento di quel Paese ai valori della democrazia, messi in causa oggi dall'offensiva del fondamentalismo islamico.

La Repubblica araba d'Egitto costituisce un *partner* chiave, con un esercito che conta circa 320.000 unità e 50.000 uomini assegnati complessivamente all'aviazione e alla marina.

In tale contesto, il Memorandum d'Intesa siglato si propone di consolidare ed intensificare la cooperazione in campo militare tra Italia ed Egitto attraverso una serie di iniziative che vanno dall'organizzazione congiunta di attività addestrative, alla regolarizzazione dello scambio di informazioni e infine allo scambio di personale ed alla costituzione di osservatori.

Sarà promossa inoltre la cooperazione industriale fra società produttrici e tra quelle degli organi governativi dei due Paesi.

Il documento si compone di un breve preambolo e di sette articoli. L'articolo 2 prevede la creazione di un Gruppo misto composto di esperti degli Stati maggiori della difesa dei due Paesi, con il compito di stimolare, coordinare e sviluppare la parte operativa dell'applicazione del Memorandum.

Il gruppo si riunirà di norma con cadenza annuale e svolgerà la propria attività conformemente all'Annesso A del Memorandum.

Per quel che riguarda invece la cooperazione tecnica industriale, sarà istituito un Comitato misto di rappresentanti dei due Paesi alle cui riunioni potranno partecipare anche esperti del settore.

L'articolo 4 tutela l'uso esclusivo di informazioni, documenti e materiali classificati per i soli scopi indicati dal Memorandum, mentre il trasferimento a terzi sarà subordinato alla previa approvazione scritta della parte cedente. Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione del Memorandum dovrà, a norma dell'articolo 6, essere approvata in seno al Gruppo misto o al Comitato misto oppure essere composta attraverso canali diplomatici.

Il Memorandum potrà essere modificato in qualsiasi momento previo il consenso di entrambe le parti, da effettuarsi tramite lo scambio di note.

Le riunioni dei due comitati previsti dal Memorandum, da tenersi una volta all'anno, alternativamente nei due Paesi, comportano oneri a carico del bilancio, quantificati dal disegno di legge di ratifica in 29.350 euro annui, ad anni alterni a decorrere dal 2003, destinati a coprire le spese di viaggio dei rappresentanti incaricati.

Il disegno di legge consta di quattro articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre il secondo contiene l'ordine di esecuzione; gli articoli 3 e 4, infine, contengono le clausole relative alla copertura finanziaria e quella inerente all'immediata entrata in vigore della legge, in deroga all'ordinario termine della *vacatio legis*.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

28 gennaio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

28 gennaio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso Memorandum.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.350 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



